



Stefano Belleggia*

IL RIMBORSO DOVUTO

Con sentenza emessa in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018 (“Sentenza Lexitor”), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata sulla questione relativa al rimborso dei costi dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

In particolare, i Giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a risolvere l’ambiguità del tenore letterale dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 48/2008 e a risolvere l’annoso dibattito sul diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, chiarendo se tale rimborso debba includere anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto.

Segnatamente, l’articolo 16 paragrafo 1, derubricato “Rimborso anticipato”, prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Con la Sentenza Lexitor, la CGUE ha affermato il principio di diritto secondo cui “l’art. 16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel

senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a suo carico”, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. Alla luce di quanto sopra, la CGUE ha sancito che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito venga limitata ai soli costi recurring, atteso che i costi e la loro ripartizione sono unilateralmente determinati dalla banca e la fatturazione dei costi può includere un certo margine di profitto.

Inoltre, la CGUE ha evidenziato che la posizione del soggetto che concede il finanziamento non verrebbe eccessivamente pregiudicata stante il diritto di indennizzo che gli viene riconosciuto per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito - art. 16 paragrafo 2 e 4 Direttiva 48/2008 - e che può essere rafforzato grazie ad un adeguamento alle condizioni del credito e del mercato.

Il Tribunale di Napoli è stato il primo a pronunciarsi sull’impatto della Sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano: con sentenza del 22 settembre 2019 n. 10498 (“Sentenza del Tribunale di Napoli”) ha sancito l’impossibilità di applicare il principio di diritto elaborato dalla CGUE

nell’ambito del contenzioso Banca-Cliente italiano. Il Tribunale partenopeo giunge a tale conclusione principiando dall’assunto secondo cui la Sentenza Lexitor ha ad oggetto la Direttiva 48/2008 che non è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano. In sintesi, quindi, il Tribunale di Napoli nega la diretta applicabilità della Direttiva 48/2008 così come interpretata dalla Sentenza Lexitor poiché la stessa non può assumere efficacia diretta nei rapporti tra i privati, bensì solo nei rapporti tra lo Stato e i suoi cittadini.

La decisione del Tribunale di Napoli, è stata successivamente disattesa dall’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) che, con decisione n. 26.525 del 19 dicembre 2019, ripercorrendo l’iter logico-giuridico sviluppato dalla CGUE, ha aderito all’interpretazione elaborata da quest’ultima, concludendo per l’obbligo del rimborso al consumatore di tutti i costi del credito - up front e recurring - in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In contrapposizione alla Sentenza del Tribunale di Napoli, quindi, l’ABF ritiene che l’art. 125-sexies TUB, trattandosi di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva 48/2008, opera nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche.

**avvocato Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners*